



Decreto Dirigenziale n. 51 del 22/06/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI FAICCHIO (BN). RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE D'USO DELL' AREA DEMANIALE COSTITUITA DALL'EX ALVEO ABBANDONATO DEL TORRENTE TITERNO DI CUI ALLE PARTICELLE NN. 954-958-959 E 961 (IN PARTE) DEL FOGLIO N. 31. DITTA RICHIEDENTE: PORTO PASQUALINA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- b. che con Delibera di giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che la ditta Porto Pasqualina è titolare della concessione Rep. n. 15/94 del 07/03/1994, rilasciata dall'Ufficio del Registro di Cerreto Sannita, per l'utilizzazione dell'area demaniale dell'ex alveo del Torrente Titerno nel Comune di Faicchio (BN) in Catasto al Foglio n. 31 Particelle nn. 954-958-959 e 961 (in parte) avente validità di anni 6 (sei) con scadenza al 06/03/2000;
- d. che, con istanza in data 28/01/2000 acquisita al protocollo dell'Ufficio del Territorio di Benevento al n. 2363 in data 04/02/2000, la ditta Porto Pasqualina ha chiesto il rinnovo dell'originario rapporto di concessione;
- e. che con nota in data 26/11/2009 assunta al protocollo regionale al n. 1028956 del 27/11/2009, la ditta Porto Pasqualina ha prodotto nuova istanza di rinnovo della concessione di che trattasi;
- f. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990, il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo.

PRESO ATTO:

- a. della relazione istruttoria prot. reg. n. 0487356 del 21/06/2011 - "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. della nota prot. reg. n. 0487416 del 21/06/2011 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che in data 12/03/2010 protocollo regionale n. 236015 del 16/03/2010, è stato eseguito apposito sopralluogo da tecnico di questo Settore sulle aree demaniali del Torrente Titerno, Particelle nn. 954-958-959 e 961 (in parte) Foglio n. 31 del Comune di Faicchio (BN), dal quale è emerso che l'esercizio dell'attività autorizzata con Atto Rep. 17/94 del 07/03/1994, non trova alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- b. che la ditta risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2009;
- c. che nessun contenzioso è insorto durante il rapporto stesso;
- d. che il rinnovo della concessione è richiesta per uso agricolo;
- e. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
- f. che la ditta richiedente con nota in data 07/09/2010 protocollo regionale n. 723955 del 07/09/2010 ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

RITENUTO che trattandosi di ex aree del demanio fluviale, le stesse sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone.

VISTO:

- c.1. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
- c.2. il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- c.3. la L. n. 567 del 12/06/1962;
- c.4. la L. n. 11 del 11/02/1971;
- c.5. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
- c.6. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
- c.7. la L. n. 203 del 03/05/1982;
- c.8. la L. n. 241 del 7/8/1990;
- c.9. la L.R. n. 11 del 4/7/1991;
- c.10. il D.Lgs n. 29 del 3/02/1993;
- c.11. la L. n. 537 del 24/12/1993;
- c.12. la L. n. 724 del 23/12/1994;

- c.13. la L. n. 59 del 15/03/1997;
- c.14. il D.M. n. 258 del 02/03/1998;
- c.15. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- c.16. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
- c.17. la Delibera di G.R. 3466 del 03/06/2000;
- c.18. il DPCM del 12/10/2000;
- c.19. la Delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- c.20. il D.P.R. n. 41 del 08/01/2001, art. 7;
- c.21. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4;
- c.22. il D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, art. 6;
- c.23. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
- c.24. la L.R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4 comma 3;
- c.25. la L.R. n. 20 del 29/12/2010;
- c.26. la Delibera di G.R. n. 23 del 28/01/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geom. Agostino Mucci e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile del Procedimento.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di rinnovare, a favore della ditta Porto Pasqualina, nata a Faicchio (BN) il 20/10/1966 ed ivi residente alla C.da Caldaie, C.F. **PRT PQL 66R60 D469L**, la Concessione d'uso dell'area demaniale ex alveo abbandonato del Torrente Titerno pari a mq **19.960**, identificata catastalmente alle Particelle nn. 954-958-959 e 961 (in parte) del Foglio n. 31 del N.C.T. del Comune di Faicchio (BN);
2. di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra il 06/03/2000 (data di scadenza del precedente atto) e la data di adozione del presente provvedimento;
3. la concessione avrà la durata di **anni 3** (tre) con decorrenza dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento;
4. il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
 - 4.1. non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva;
 - 4.2. la concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del concessionario;
 - 4.3. la revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati;
 - 4.4. l'area in argomento, così come individuata dagli elaborati cartografici allegati all'istanza, dovrà essere adibita esclusivamente ad uso agricolo;
 - 4.5. andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ed al (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 21/11/2001, tenendo presente, che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure, in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi **dieci** metri a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi **quattro** metri è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie;
 - 4.6. il Concessionario, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **581,76** (euro cinquecentottantuno/76) così distinto:
 - 4.6.1 canone annuo aggiornato all'anno 2011) pari ad € **528,87** (euro cinquecentoventotto/87);

- 4.6.2 imposta regionale del 10% pari ad € **52,89** (euro cinquantadue/89);
- 4.7. Il canone annuo è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1517**, specificando la causale del versamento **"Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato per uso area demaniale Torrente Titerno in agro del Comune di Faicchio (BN)"**, oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento;
- 4.8. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. **2** annualità del canone base riferito all'anno 2011 di € **1.057,74** (euro millecinquantasette/74). Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice di tariffa n. **1519**, specificando la causale di versamento **"Area 15 Settore 07 - Deposito Cauzionale per uso area demaniale Torrente Titerno in agro del Comune di Faicchio (BN)"**, oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento;
- 4.9. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e, a scadenza concessione, sarà restituito, a richiesta del concessionario, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- 4.10. il Concessionario dovrà apporre ai margini dell'area demaniale cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione;
- 4.11. non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario;
- 4.12. è vietato ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote del terreno;
- 4.13. qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione;
- 4.14. per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto;
- 4.15. la morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente;
- 4.16. la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la conseguenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F);
- 4.17. tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario;
- 4.18. la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- 4.19. la Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni;
- 4.20. il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

- 4.21. il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunciare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese;
 - 4.22. questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività;
 - 4.23. l'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di sei mesi, senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 4.23.1 si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;
 - 4.23.2 il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione;
 - 4.24. la concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 4.3. e 4.6., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione;
 - 4.25. fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano;
 - 4.26. la ditta Porto Pasqualina elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla C.da Caldaie – 82030 Faicchio (BN), con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso;
 - 4.27. per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
5. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 1.2.1. alla ditta Porto Pasqualina - C.da Caldaie – 82030 Faicchio (BN);
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio